OGGETTO: Protocollo d'intesa tra la Regione del Veneto e il Comando Regionale Veneto della Guardia di Finanza per la collaborazione e lo scambio di informazioni in relazione agli interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) realizzati in ambito regionale. Regolamento 2021/241/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Nell'ambito degli interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con il presente provvedimento si approva lo schema di Protocollo d'intesa fra la Regione del Veneto ed il Comando della Guardia di Finanza per la collaborazione e lo scambio d'informazioni al fine di migliorare l'efficacia complessiva delle misure volte a prevenire, ricercare e contrastare le violazioni in danno degli interessi economico-finanziari dell'Unione Europea, dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, connessi alle misure di sostegno e finanziamento del PNRR

Il relatore riferisce quanto segue.

Con l'obiettivo principale di mitigare l'impatto economico e sociale generato dalla crisi sanitaria provocata dalla pandemia da Coronavirus che tutti i paesi europei stanno tutt'ora affrontando, il 21 luglio 2020 il Consiglio europeo ha deliberato l'istituzione del Next Generation EU (NGEU), un insieme di strumenti per la ripresa dell'economia di straordinaria rilevanza finanziaria, formalmente istituito con il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020.

La principale componente del Programma NGEU è il "Dispositivo per la ripresa e la resilienza", costituito con il Regolamento 2021/241/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021.

Con il suddetto provvedimento viene, in particolare, sancita la messa a disposizione della somma di 672,5 miliardi di euro in prestiti e sovvenzioni per sostenere riforme e investimenti negli Stati membri dell'Unione.

In attuazione a quanto disposto dall'art. 18 del Regolamento (UE) 2021/241, che prevede che ciascuno Stato membro presenti alla Commissione europea un Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR) in cui definire un programma nazionale di riforme e investimenti fino al 2026 ed ottenere le risorse comunitarie assegnate sotto forma di prestiti e/o sovvenzioni, il 30 aprile 2021 il Governo italiano ha trasmesso alla Commissione europea (e, subito dopo, al Parlamento italiano) il PNRR dell'Italia.

In conformità all'art. 20 del Regolamento (UE) 2021/241, il 22 giugno 2021 la Commissione europea ha pubblicato la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio, accompagnata da una dettagliata analisi del Piano eseguita dalla Commissione, in cui è stata fornita una valutazione globalmente positiva del PNRR italiano, che è stato definitivamente approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio il 13 luglio 2021, insieme all'Allegato al Piano in cui vengono definiti, in relazione a ciascun investimento e riforma, precisi obiettivi e traguardi, cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione delle risorse comunitarie su base semestrale.

A seguito della valutazione positiva del PNRR, il 13 agosto 2021 la Commissione europea ha erogato all'Italia la prima tanche a titolo di prefinanziamento.

Il 28 dicembre 2021 il Commissario europeo per l'economia ed il Ministro dell'Economia e delle Finanze hanno siglato gli Operational Arrangements (OA) relativi al PNRR dell'Italia, con i quali sono stabiliti i meccanismi di verifica periodica (validi fino al 2026) relativi al conseguimento dei traguardi ed

obiettivi (Milestone e Target) necessari per il riconoscimento delle rate di rimborso semestrali delle risorse PNRR in favore dell'Italia.

Il 30 dicembre 2021 il Governo ha inviato alla Commissione Europea la richiesta relativa al pagamento della prima rata dei fondi del PNRR (relativa al secondo semestre 2021).

Ciò detto, in fase attuativa del PNRR, l'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 prevede che gli Stati membri, in qualità di beneficiari o mutuatari di fondi a titolo dello stesso dispositivo per la ripresa e la resilienza, adottino tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e per garantire la conformità al diritto comunitario e nazionale applicabile nell'utilizzo dei fondi, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi. A tal fine, gli stessi Stati membri devono prevedere l'istituzione di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente e al recupero degli importi erroneamente versati o utilizzati in modo non corretto.

A livello nazionale, i meccanismi di governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza sono stati approvati con il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, e dettagliati nel Titolo I "Sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR" ed approvate insieme a misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

Gli articoli 1-11bis della L. 108/2021 hanno costituito a livello amministrativo centrale una serie di organismi il cui compito consiste, a seconda dei casi, nel fornire linee di indirizzo, risolvere i conflitti politici o istituzionali, portare avanti la concertazione con le parti sociali, monitorare l'andamento dei progetti e superare eventuali stalli ed elementi di criticità (si veda, al riguardo, la Cabina di regia per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'art. 2, ed il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, di cui all'art. 3). Nel caso in cui i meccanismi individuati per risolvere eventuali problemi non siano sufficienti sono previsti dei poteri sostitutivi.

L'art. 7, comma 1, della L. 108/2021, rubricato "Controllo, audit, anticorruzione e trasparenza" ha previsto l'istituzione, presso il Ministero delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato-Ispettorato generale per i Rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE), di un apposito ufficio dirigenziale di livello non generale avente funzioni di audit del PNRR ai sensi dell'articolo 22 paragrafo 2, lettera c), punto ii), del Regolamento (UE) 2021/241. Lo stesso ufficio è previsto possa avvalersi, ai sensi del citato articolo7, comma 1, nello svolgimento delle funzioni di controllo relative a linee di intervento realizzate a livello territoriale, dell'ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato.

Ai fini del rafforzamento delle attività di controllo, anche finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della corruzione, delle frodi, nonché ad evitare i conflitti di interesse ed il rischio di doppio finanziamento pubblico degli interventi, è previsto, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della L. 108/2021, che le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR possano stipulare specifici protocolli d'intesa con la Guardia di Finanza.

Presso lo stesso Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con decorrenza dal 1° gennaio 2021, è stata istituita, in base all'art. 1, comma 1050, della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, un'apposita unità di missione con compiti di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del medesimo Dipartimento a vario titolo coinvolte.

Per quanto rappresentato, ne deriva che l'organizzazione relativa al sistema dei controlli è organizzata a livello centrale e la responsabilità è in capo alle competenti articolazioni organizzative ministeriali.

Per la concreta attuazione del PNRR è previsto, fra gli altri, il coinvolgimento anche degli Enti Territoriali (regioni, province e comuni), individuati quali soggetti attuatori del PNRR, ovvero i soggetti che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti.

In base all'art. 1, comma 1043, della L.178/2020, le amministrazioni e gli organismi titolari dei progetti finanziati, comprendenti anche le Regioni e le Amministrazioni locali, sono responsabili della relativa

attuazione conformemente al principio della sana gestione finanziaria e alla normativa nazionale ed europea, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi, la corruzione e i conflitti di interessi, e la realizzazione dei progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi target intermedi e finali.

Trattandosi di controlli di risorse di provenienza comunitaria, i principi generali finalizzati a garantire la tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee sono stati fissati dalla Commissione Europea tramite i Regolamenti (EURATOM/CE) n. 2988/95 del 18 dicembre 1995 e n. 2185/96 dell'11 novembre 1996 che hanno, in particolare, previsto che i controlli finanziari debbano avere carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo e debbono essere adeguati alle specificità di ciascun settore, tenendo conto della prassi e delle strutture esistenti negli Stati membri, in particolare, non procedendo contemporaneamente, per gli stessi fatti, ad analoghi controlli e verifiche.

Considerata, quindi, la cornice normativa ora delineata, al fine di favorire lo scambio di informazioni e garantire la collaborazione fra le parti, si ravvisa l'opportunità di stipulare, con la Guardia di Finanza - Comando Regionale Veneto, un Protocollo d'intesa secondo lo schema, condiviso fra le parti, come da corrispondenza agli atti, di cui all'**Allegato A** al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Protocollo di intesa prevede, in particolare, lo scambio di informazioni e notizie circostanziate ritenute rilevanti per la repressione di irregolarità, frodi ed abusi di natura economico-finanziaria, di cui sia venuto a conoscenza quale soggetto destinatario finale/ beneficiario/ attuatore e relative ad interventi finanziati con le risorse del PNRR ubicati nell'ambito territoriale della regione e per lo svolgimento di analisi volte ad individuare i settori maggiormente esposti a profili di rischio su cui concentrare l'attività di controllo da parte della Guardia di Finanza in fase attuativa dei progetti.

La durata del Protocollo di intesa decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso fino al completamento del PNRR e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2988 del 18 dicembre 1995;
VISTO il Regolamento (Euratom, CE) n. 1996/2185 del 11 novembre 1996;
VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2014/204 della Commissione europea del 7 gennaio 2014;
VISTO il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
VISTO il Regolamento (UE, Euratom) n. 2018/1046 del 18 luglio 2018;
VISTO il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020;
VISTO il Regolamento 2021/241/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021;
VISTA la Decisione di esecuzione del Consiglio il 13 luglio 2021 di approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
VISTI gli orientamenti sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti d'interessi a norma del Regolamento finanziario di cui alla Comunicazione (2021/C 121/01);
VISTO l'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
VISTO il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni, nella Legge 1 luglio 2021, n. 101;

VISTO il Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con modificazioni nella Legge 29 luglio 2021, n. 108;
VISTA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178;
VISTO il DPCM 15 settembre 2021;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Protocollo d'intesa, di cui all'**Allegato A**, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, tra la Regione del Veneto ed il Comando Regionale Veneto della Guardia di Finanza, ai fini dello scambio d'informazioni in materia di interventi finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza realizzati in ambito regionale;
2. di autorizzare il Presidente della Regione del Veneto o suo delegato alla sottoscrizione del citato Protocollo d'intesa;
3. di incaricare la Direzione Sistema dei controlli, attività ispettive e SISTAR dell'esecuzione del presente atto;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
Dott. Lorenzo Traina

SCHEMA DI PROTOCOLLO D'INTESA

tra

la **Regione del Veneto**, (d'ora innanzi denominata "Regione"), con sede e domicilio fiscale in Dorsoduro 3901, 30125 Venezia, codice fiscale 80007580279, rappresentata da....., nella persona di.....,

e

il **Comando Regionale Veneto della Guardia di Finanza**, (d'ora innanzi denominato "Comando Regionale"), con sede e domicilio fiscale in San Polo, n. 2128/A, 30125 Venezia, codice fiscale 80011020270, rappresentato da....., nella persona di.....,

nel prosieguo definite anche "Parti"

PREMESSO che le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche e integrazioni, possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

VISTO il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (regolamento RFR) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza e, in particolare, l'art. 22 recante "Tutela degli interessi finanziari *dell'Unione*", il quale prevede:

- al paragrafo 1, che "*Nell'*attuare il dispositivo gli Stati membri, in qualità di beneficiari o mutuatari di fondi a titolo dello stesso, adottano tutte le opportune misure per tutelare gli interessi finanziari dell'*Unione e per garantire che l'*utilizzo dei fondi in relazione alle misure sostenute dal dispositi*vo sia conforme al diritto dell'*Unione e nazionale applicabile, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi. A tal fine, gli Stati membri prevedono un sistema di controllo interno efficace ed efficiente nonché provvedono al recupero degli importi erroneamente versati o utilizzati in modo non corretto. Gli Stati membri possono fare affidamento sui loro normali sistemi nazionali di gestione del bilancio;

76857598

- al paragrafo 2, che "*Gli accordi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, e all'*articolo 23, paragrafo 1, contemplano per gli Stati membri i seguenti obblighi: a) verificare regolarmente che i finanziamenti erogati siano stati utilizzati correttamente, in conformità di tutte le norme applicabi*li, e che tutte le misure per l'*attuazione di riforme e progetti di investimento nell'ambito del piano per la ripresa e la resilienza siano state attuate correttamente, in conformità di tutte le norme applicabili, in particolare per quanto *riguarda la prevenzione, l'*individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione e dei conflitti di interessi; b) adottare misure adeguate per prevenire, individuare e risolvere le frodi, la corruzione e i conflitti *di interessi quali definiti all'*articolo 61, paragrafi 2 e 3, del regolamento finanziario, che ledon*o gli interessi finanziari dell'*Unione e intraprendere azioni legali per recuperare i fondi che sono stati indebitamente assegnati, anche in relazion*e a eventuali misure per l'*attuazione di riforme e progetti di investimento *nell'*ambito del piano per la ripresa e la resilienza"; c) corredare una richiesta di pagamento di: i) una dichiarazione di gestione che attesti che i fondi sono stati utilizzati per lo scopo previsto, che le informazioni presentate con la richiesta di pagamento sono complete, esatte e affidabili e che i sistemi di controllo posti in essere forniscono le garanzie necessarie a stabilire che i fondi sono stati gestiti in conformità di tutte le norme applicabili, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e della duplicazione dei finanziamenti da parte del dispositivo e di altri *programmi dell'*Unione nel rispetto del principio di una sana gestione finanziaria; e ii) una sintesi degli audit effettuati, che comprenda le carenze individuate e le eventuali azioni *correttive adottate"*;

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";

VISTO il *"Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza"* (di seguito anche "PNRR" o "Piano") approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota del 14 luglio 2021;

VISTO il punto 47 della Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio, nel cui ambito è richiamato il ruolo della Guardia di Finanza nella fase attuativa del PNRR "per la *prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi, della corruzione e dei conflitti d'interesse"*;

VISTO l'art. 325 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea;

76857598

VISTO il Regolamento (CE, Euratom) 18 dicembre 1995, n. 1995/2988, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità;

VISTO il Regolamento (Euratom, CE) 11 novembre 1996, n. 1996/2185, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione europea ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 2014/204 della Commissione europea del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;

VISTO il Regolamento (UE, Euratom) 18 luglio 2018, n. 2018/1046, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTI gli orientamenti sulla prevenzione e sulla gestione dei conflitti d'interessi a norma del Regolamento finanziario di cui alla Comunicazione (2021/C 121/01);

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" e, in particolare:

- l'art. 7, comma 8, il quale prevede che "Ai fini del rafforzamento delle attività di controllo, anche finalizzate alla prevenzione ed al contrasto della corruzione, delle frodi, nonché ad evitare i conflitti di interesse ed il rischio di doppio finanziamento pubblico degli *interventi, (...)* le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR possono *stipulare specifici protocolli d'Intesa con la Guardia di Finanza (...)*";

VISTO l'art. 1, comma 1043, del decreto-legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), il quale prevede che "Le amministrazioni e gli organismi titolari dei progetti finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050 sono responsabili della relativa attuazione conformemente al principio della sana gestione finanziaria e alla normativa nazionale ed europea, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi, la corruzione e i conflitti di interessi, e realizzano i progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il conseguimento dei relativi target intermedi e finali. Al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze -

76857598

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito *sistema informatico"* denominato "ReGiS";

VISTO il DPCM 15 settembre 2021 concernente la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria fisica e procedurale per singolo progetto del PNRR;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 e successive modifiche ed integrazioni, relativo alla riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n. 59, e, in particolare, visto l'art. 4, commi 4 e 4-bis;

VISTA la Legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la *repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" (cd. Legge Anticorruzione);

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, avente ad oggetto il "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma *dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"* e ss.mm.ii.;

VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189, recante "Ordinamento del Corpo della guardia di finanza";

VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante "Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di F*inanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n.78*" e, in particolare:

- l'articolo 2, comma 2, lettere b), e), m), che assegna alla Guardia di Finanza, tra l'altro, compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di uscite del bilancio dell'Unione europea, di risorse e mezzi finanziari pubblici impiegati a fronte di uscite del bilancio pubblico nonché di programmi pubblici di spesa e di ogni altro interesse economico-finanziario nazionale o dell'Unione europea;
- l'articolo 3, comma 1, per il quale la stessa Guardia di Finanza, in relazione alle proprie competenze in materia economica e finanziaria, collabora con gli organi costituzionali e, previe intese con il Comando Generale, può fornire la stessa collaborazione agli organi istituzionali, alle Autorità indipendenti e agli enti di pubblico interesse che ne facciano richiesta;

VISTO l'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e l'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, concernenti le comunicazioni alla Guardia di Finanza di dati e notizie acquisiti da soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettiva o di vigilanza, qualora attengano a

76857598

fatti che possano configurarsi come violazioni tributarie, ai fini dell'assolvimento dei compiti di polizia economico-finanziaria;

VISTO il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante dispo*sizioni per l'adeguamento dell'*ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per *l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)";

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n. 15, avente ad oggetto "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, *recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di* protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia";

CONSIDERATO che sussiste il reciproco interesse a sviluppare una collaborazione tra la "Regione" e il "Comando Regionale", al fine di rafforzare le azioni a tutela della legalità dell'azione amministrativa relativa all'utilizzo di risorse pubbliche e, in particolare, di quelle destinate al PNRR, attraverso la prevenzione e il contrasto di qualsiasi violazione, nel

76857598

quadro delle rispettive competenze, disciplinando modalità di coordinamento e cooperazione idonee a sostenere, nel rispetto dei rispettivi compiti istituzionali, la legalità economica e finanziaria nell'ambito del territorio di competenza,

tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 (Ambito della collaborazione)

1. Il presente protocollo di intesa è stipulato in attuazione del quadro normativo vigente e delle competenze istituzionali di ciascuna Parte al fine di migliorare l'efficacia complessiva delle misure volte a prevenire, ricercare e contrastare le violazioni in danno degli interessi economico-finanziari dell'Unione Europea, dello Stato, delle Regioni e degli enti locali, connessi alle misure di sostegno e finanziamento del PNRR, in particolare per quanto riguarda la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, dei casi di corruzione, dei conflitti di interesse e della duplicazione dei finanziamenti, ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241.
2. Per le finalità di cui al comma precedente, il presente protocollo di intesa costituisce la generale cornice di riferimento per le forme di cooperazione interistituzionale, che potranno essere eventualmente stipulate a livello locale nelle singole province del Veneto, allo scopo di rafforzare le azioni a tutela della legalità delle attività amministrative finalizzate alla destinazione e all'impiego delle risorse suddette, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 7, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77.
3. L'attività di collaborazione tra la "Regione" e il "Comando Regionale" prevista dal presente Protocollo si sviluppa nel rispetto dei compiti istituzionali assegnati dall'ordinamento vigente, e sarà sviluppata tenendo conto degli obiettivi assegnati alla Guardia di Finanza dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, mediante la direttiva annuale per l'azione amministrativa e la gestione.

Articolo 2 (Referenti della collaborazione)

1. Ai fini della piena attuazione del presente Protocollo vengono individuati quali referenti:
   a. per la "Regione":
      (1) sul piano programmatico, il Segretario Generale della programmazione,
      (2) sul piano esecutivo, il Direttore della Direzione Sistema dei controlli, attività ispettive e SISTAR;

76857598

b. per il "Comando Regionale":

(1) sul piano programmatico, il Comandante Regionale, che potrà avvalersi dell'ausilio del Capo di Stato Maggiore del Comando Regionale Veneto;

(2) sul piano esecutivo, i Comandanti Provinciali della Guardia di Finanza del Veneto territorialmente competenti.

Articolo 3 (Modalità esecutive della collaborazione)

1. Fermo restando il potere di iniziativa della Guardia di Finanza e il disposto dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per il perseguimento degli obiettivi del presente Protocollo, la Regione, nell'ambito delle funzioni previste dalla normativa:

a. comunica al Comando Regionale informazioni e notizie circostanziate ritenute rilevanti per la repressione di irregolarità, frodi ed abusi di natura economico-finanziaria, di cui sia venuto a conoscenza quale soggetto destinatario finale/ beneficiario/ attuatore,;

b. segnala al Comando Regionale gli interventi, i realizzatori o esecutori che presentano particolari elementi di rischio, per le autonome attività di analisi e controllo da parte del Corpo, fornendo ogni informazione ed elemento utili e/o necessari anche sulla base della propria attività di valutazione del rischio frode;

c. consente, ove ritenuto necessario o opportuno, alla Guardia di Finanza la possibilità di contribuire al processo di analisi e valutazione del rischio frode del PNRR per gli interventi d'interesse.

2. Sulla scorta delle informazioni acquisite ai sensi del precedente comma, il Comando Regionale:

a. assicura il raccordo informativo e cura l'interessamento, per le eventuali attività, dei dipendenti Reparti operativi territorialmente competenti nello sviluppo di indagini, accertamenti e controlli;

b. nel rispetto delle norme sul segreto istruttorio e sul segreto d'ufficio, comunica alla Regione, ai fini dell'adozione degli eventuali provvedimenti di competenza, le risultanze emerse a seguito dei controlli svolti.

76857598

Articolo 4 (Collaborazione specifica di contrasto agli illeciti)

Per il perseguimento delle finalità oggetto del presente protocollo d'intesa, è promosso il confronto, anche attraverso riunioni periodiche, volto a individuare i settori maggiormente esposti a profili di rischio, sulla base degli elementi di anomalia più di frequente rilevati nel corso delle funzioni proprie attribuite dalla normativa delle competenti strutture e/o delle attività investigative svolte dalla Guardia di Finanza.

Resta ferma l'autonomia della Guardia di Finanza nello svolgere ulteriori controlli di iniziativa, nell'ambito delle proprie competenze e attribuzioni.

Articolo 5 (Riservatezza e divulgazione dei dati)

1. Con riguardo ai trattamenti di dati personali effettuati in attuazione del presente protocollo, le Parti osservano i principi di correttezza, liceità, trasparenza e necessità dettati dal regolamento (UE) n. 2016/679, nonché le disposizioni del decreto legislativo n. 196 del 2003, del decreto legislativo n. 101 del 2018, del decreto legislativo n. 51 del 2018 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 2018.
2. I dati oggetto di scambio tra le parti devono essere adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati e la trasmissione avviene con modalità idonee a garantire la sicurezza e la protezione dei dati, osservando i criteri individuati dal Garante per la protezione dei dati personali in materia di comunicazione di informazioni tra i soggetti pubblici.
3. Le parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il know-how e le notizie oggetto di scambio reciproco in attuazione del presente protocollo, a eccezione delle informazioni, dei dati, delle notizie e delle decisioni dei quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga la comunicazione a terzi.

Articolo 6 (Ulteriori disposizioni)

1. Allo scopo di consolidare procedure operative efficaci, le Parti, di comune accordo, possono promuovere e organizzare incontri, seminari, nonché interventi formativi rivolti ai dipendenti e corsi di aggiornamento professionale riservati al personale preposto allo svolgimento delle rispettive attività d'istituto.

76857598

2. Gli interventi formativi e i corsi di aggiornamento professionale sono espletati compatibilmente con i piani di formazione, in base ai rispettivi ordinamenti.
3. Dal presente protocollo d'intesa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le parti provvedono alla relativa attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 7 (Disposizioni finali)

1. Il presente protocollo:
   a. può essere integrato e modificato di comune accordo anche prima della scadenza, in conseguenza di sopraggiunti interventi normativi di modifica del settore o per l'eventuale esigenza di meglio definire e precisare strumenti e modalità della collaborazione stessa;
   b. decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso fino al completamento del PNRR e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.
2. Le Parti stabiliscono che ogni comunicazione inerente l'attuazione del presente accordo avverrà utilizzando i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
   a. "Regione": protocollo.generale@pec.regione.veneto.it;
   b. "Comando Regionale": ve0220000p@pec.gdf.it.

Letto, approvato e sottoscritto

per
LA REGIONE DEL VENETO

F.to digitalmente

.....

Per
IL COMANDO REGIONALE VENETO DELLA GUARDIA DI FINANZA

F.to digitalmente

.....

76857598